



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Dipartimento per l'istruzione*

*Direzione Generale per il personale scolastico*

**Allegato: Tabella "1"**

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2012/2013  
Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola  
dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado**

	<b>numero alunni</b>	<b>assistenti amministrativi</b>
<b>fino a</b>	<b>300</b>	<b>1</b>
	<b>500</b>	<b>2</b>
	<b>700</b>	<b>3</b>
	<b>900</b>	<b>4</b>
	<b>1100</b>	<b>5</b>
	<b>1300</b>	<b>6</b>
	<b>1500</b>	<b>7</b>
	<b>1700</b>	<b>8</b>
	<b>1900</b>	<b>9</b>

	<b>numero alunni</b>	<b>collaboratori scolastici</b>
<b>Fino a</b>	<b>200</b>	<b>3</b>
	<b>300</b>	<b>4</b>
	<b>400</b>	<b>5</b>
	<b>500</b>	<b>6</b>
	<b>600</b>	<b>7</b>
	<b>700</b>	<b>8</b>
	<b>800</b>	<b>9</b>
	<b>900</b>	<b>10</b>
	<b>1000</b>	<b>11</b>
	<b>1100</b>	<b>12</b>
	<b>1200</b>	<b>13</b>



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*  
*Direzione Generale per il personale scolastico*

**Note:**

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma. Il posto di organico di diritto viene attivato nelle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni. Tale limite è di 400 alunni qualora la scuola sia ubicata in piccole isole, comuni montani ovvero in aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (art. 4, commi 69, 70, L. 183/2011);
- b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo;
- c) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi con più di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.200;
- d) Per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi;
- e) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11;
- f) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta **(1)** è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome e cioè: un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri;
- g) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo;
- h) Per le scuole dell'istruzione secondaria di I grado annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi;
- h) Gli alunni delle sezioni dell'istruzione secondaria di I grado annesse ai Conservatori di musica concorrono alla determinazione dell'organico degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici; per effetto della nota a) per tali sezioni annesse, non è prevista un'ulteriore unità di direttore dei servizi generali e amministrativi.

**(1)** che saranno sostituiti dai Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*  
*Direzione Generale per il personale scolastico*

**Allegato: Tabella "2"**

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2012/2013**

**Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado**

	<b>numero alunni</b>	<b>assistenti amministrativi</b>	<b>collaboratori scolastici</b>
<b>fino a</b>	<b>300</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
	<b>400</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
	<b>500</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
	<b>600</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
	<b>700</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
	<b>800</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
	<b>900</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
	<b>1000</b>	<b>6</b>	<b>11</b>

**Note:**

- La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma. Il posto di organico di diritto viene attivato nelle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni. Tale limite è di 400 alunni qualora la scuola sia ubicata in piccole isole, comuni montani ovvero in zone caratterizzate da specificità linguistiche. (art. 4, commi 69, 70, L. 183/2011);
- Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto;
- Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000. L'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000;
- Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11;
- Negli istituti tecnici, professionali e negli istituti d'arte e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella;
- La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e nel limite dei contingenti regionali di cui alla tabella "C";
- Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note;
- Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione secondaria di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

**ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**

(articolo. 2, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233).

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*  
*Direzione Generale per il personale scolastico*

**Allegato: Tabella "3/A"**

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2012/2013- :  
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato  
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

**In presenza di soli convittori**

	numero convittori	assistenti amministrativi		collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
		(a)	(b)				
<b>fino a</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	<b>125</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
	<b>150</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
	<b>175</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
	<b>200</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

**Note:**

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*  
*Direzione Generale per il personale scolastico*

**Allegato: Tabella "3/B"**

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2012/2013- :  
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato  
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

**In presenza di soli semiconvittori**

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
<b>fino a</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>125</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>150</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>175</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	<b>200</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

**Note:**

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*  
*Direzione Generale per il personale scolastico*

**Allegato: Tabella "3/C"**

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2012/2013- :  
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato  
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

**In presenza di convittori e semiconvittori**

Per i convittori si applica la tabella 3/A

Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
<b>fino a</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>150</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>175</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>200</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Note:**

Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

- a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantesimo.